RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 83

Concessione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerra

Per la concessione degli assegni di cui agli articoli 80 e 81 e' necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, e' autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VII — Della devoluzione degli assegni per decorazioni al valor militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-83-concessione-dell-assegno-ai-congiunti-dell-insignito-di-decorazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it